



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

06/2012

FEBBRAIO/2/ 2012(*)

15 Febbraio 2012

**OGGI, 15 FEBBRAIO 2012, SCADE IL
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
IN VIA TELEMATICA DELLA
DICHIARAZIONE PER
L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DI CUI ALLA LEGGE 68/99 -
COLLOCAMENTO MIRATO AL
LAVORO DEI DISABILI**

Il mese di Febbraio, da sempre, si è dimostrato, a livello di scadenza degli adempimenti dei consulenti del lavoro, il più ostico. Quest'anno, come se non bastasse la rituale "autoliquidazione" che, invero, non fa più notizia se non per la circostanza che dovrà essere inviata obbligatoriamente per via

telematica, c'è spazio per gli adempimenti di cui alla legge 68/99 (id: Collocamento mirato al lavoro dei disabili).

Oggi, infatti, scade il termine per la presentazione del prospetto informativo qualora nell'anno 2011 si siano verificate "nuove e diverse" condizioni incidenti sull'obbligo, sancito dalla legge 68/99, di assumere personale disabile.

Il nuovo termine scaturisce, dopo le modifiche introdotte dalla legge 148/2011, **dal Decreto Direttoriale del 15 Dicembre 2011.**

Le modifiche "sostanziali" riguardano sia le modalità di inoltro del prospetto informativo che quelle relative ai datori di lavoro che sono obbligati.

La comunicazione telematica avviene secondo le seguenti modalità:

- i ***datori di lavoro pubblici e privati*** (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive ***in una sola Regione*** inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione;
- i ***datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni*** devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell'azienda, se adempiono all'obbligo senza intermediari;
- gli ***intermediari (soggetti abilitati)*** inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.

Molto importante è la tematica "innovativa" che riguarda "**le compensazioni territoriali**".

Essa è fatta direttamente dai datori di lavoro privati che, ferme restando le aliquote d'obbligo, possono assumere un numero di aventi diritto presso una unità produttiva eccedente la percentuale del numero dei lavoratori assegnabile in quella realtà, portando, in via automatica, le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.

Sugli stessi datori di lavoro incombe l'onere della comunicazione, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive interessate, attraverso l'invio del prospetto previsto dall'art. 31 del D.L.vo n. 276/2003 ove la compensazione può avvenire anche all'interno delle diverse imprese del gruppo.

Il prospetto informativo, proprio allo scopo di facilitare tale nuova "interna" gestione degli esuberanti, permette di indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte utilizzando l'apposita sezione "Compensazioni Territoriali" indicando, nel caso di compensazione intergruppo, il Codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione. Giova precisare che la compensazione all'interno del gruppo di imprese riguarda le imprese soggette all'obbligo e quindi i datori di lavoro che si collocano in una delle fasce previste dall'art.3 comma 1 della Legge 68/99.

La presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell'insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. I servizi informatici di cui all'articolo 1, lett. e) del Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 provvederanno a trasmettere ai servizi competenti, oltre ai prospetti di competenza territoriale, anche quelli in cui è stata indicata una compensazione intergruppo. Ciò per permettere agli stessi servizi di effettuare i controlli di coerenza rispetto alla situazione occupazionale dei datori di lavoro.

L'impresa capogruppo può presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di impresa sia in qualità di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di impresa, secondo quanto già indicato nella legge n. 148/2011. Il prospetto telematico prevede una specifica funzionalità che collega le aziende alla capogruppo. Al fine di rendere più semplice la presentazione del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro, il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 ha apportato una serie di semplificazioni per permettere al datore di lavoro di ottenere la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi **in modo automatico, a seguito dell'inserimento dei dati occupazionali.**

La logica attuale prevede, infatti, che il datore di lavoro proceda ad inserire i dati nei relativi quadri provinciali, avendo cura di inserire (sommandoli) all'interno degli stessi quadri i dati di tutte le unità produttive presenti sul territorio provinciale; il sistema telematico provvederà a effettuare i calcoli che determineranno la situazione occupazione nazionale e provinciale rispetto agli obblighi. Al termine della procedura verrà poi richiesto al datore di lavoro di inserire le compensazioni territoriali, sia all'interno della propria impresa, nel caso di imprese multilocalizzate, che presso unità produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa.

Si precisa che il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi è quello nazionale. Conseguentemente, il sistema rideterminerà automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari nei casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale.

Il documento "Modelli e regole", oltre alle modalità di compilazione del prospetto e a quelle di calcolo, contiene anche le indicazioni sulla formazione della base di computo per l'individuazione degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge n. 68/99.

Infine, rispetto alla gestione delle "sospensioni" degli obblighi occupazionali il prospetto telematico metterà in evidenza che il datore di lavoro ha dichiarato una sospensione, a carattere provinciale o nazionale, in modo tale che i servizi provinciali possano prendere in considerazione tale informazione ai fini della gestione delle eventuali scoperture dell'azienda.

E, nell'accantonare anche questo adempimento, incominciamo a pensare ai prossimi eventi per la Formazione Continua Obbligatoria.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale e Scientifica del CPO di Napoli.

ED/FC